



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 16 febbraio 2001

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Alfredo Mensitieri, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V.Procuratore Federale nella persona dell'avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 febbraio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 25

#### A) RECLAMI

Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso l'ammenda di L. 30.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bologna-Internazionale del 4/2/01 – C.U. n. 296 del 6/2/01).

Avverso il provvedimento del 6 febbraio 2001 con il quale il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 alla Soc. Bologna “ per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e al 36° del secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; per avere esposto per alcuni minuti, prima dell'inizio della gara, numerosi striscioni contenenti frasi offensive nei confronti della Società avversaria e di suoi tesserati; per avere, al termine dell'incontro, fatto esplodere all'interno del recinto di giuoco due petardi con notevole fragore; recidiva quanto al lancio di oggetti in campo, veniva proposto dalla Società interessata rituale reclamo, richiedendo una sostanziale riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rilevava che l'espressione rivolta al calciatore Hakan Sukur aveva una connotazione meramente offensiva, senza alcun intento di discriminazione razziale, essendo correlata ad uno specifico episodio verificatosi durante una gara internazionale nella stagione 1999/2000, e che gli striscioni in questione intendevano soltanto sottolineare, in termini ironici e con spirito gogliardico, un episodio a cui i mezzi di informazione avevano dato ampio risalto.

La Commissione, letto il reclamo e sentito il rappresentante della Società, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali, infatti, risulta che, in due distinti momenti, i tifosi locali avevano intonato il coro indirizzato al calciatore Hakan Sukur con una obietta connotazione razziale, esulante dall'intento meramente offensivo, così come esattamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

L'intento offensivo è, altresì, ravvisabile negli striscioni esposti prima dell'inizio della gara, dileggianti la Soc. Inter ed i suoi calciatori, in riferimento a notizie di cronaca riflettenti alcuni calciatori della Soc. Internazionale ed ampiamente pubblicizzate, in quanto le espressioni usate, nel loro significato letterale, lesivo dell'altrui immagine e dignità, esulano dai limiti di una critica sempre lecita anche se vivace e fiorita e connotata da toni ironici e di dileggio goliardico

La Commissione ritiene, comunque, che la sanzione da infliggere, ferma restando la responsabilità, non contestata dalla Società reclamante, per l'esplosione di due petardi possa essere equamente ridotta in considerazione della circostanza che il pur censurabile comportamento della tifoseria bolognese venne ad inserirsi in una generalizzata atmosfera di pesante sarcasmo alieno da ogni intento di violenza che accomunò, come riferito dalle cronache giornalistiche allegate dalla Società reclamante, le contrapposte tifoserie e si rivolse anche alla squadra ed alla dirigenza locale, con una attenuazione della carica offensiva delle espressioni in questione.

Inoltre acquista anche rilievo sotto tale profilo la circostanza che gli striscioni vennero esposti per un breve lasso di tempo prima dell'inizio della gara.

Per questi motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione all'ammenda di lire 10.000.000. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di L. 20.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bologna-Verona del 20/1/01 – C.U. n. 274 del 23/1/01).

Il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Verona l'ammenda di lire 20.000.000 per "avere i suoi sostenitori, durante l'incontro e con prevalenza nel corso del secondo tempo, intonato in alcune occasioni cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria; recidiva specifica".

Avverso il detto provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Società interessata deducendo:

- a) che pochissimi erano stati i sostenitori veronesi al seguito, sistemati in un settore loro riservato, che risultava praticamente vuoto, e che se tali cori vi erano stati, gli stessi erano stati espressione di una esigua minoranza peraltro amplificati dal vuoto che vi era intorno a loro;
- b) che non vi era stata una continuità nelle grida dei tifosi alle giocate dei calciatori del Bologna e ciò era desumibile dalla contraddittorietà tra refertazione del quarto ufficiale (cori incriminati nel secondo tempo e in non più di tre o quattro) e dell'arbitro (i tifosi ospiti accompagnavano con un "buu-buu", due calciatori di colore del Bologna quando entravano in possesso del pallone; soprattutto nel secondo tempo);
- c) che la sanzione irrogata, pur in presenza della contestata recidiva era esagerata nella sua quantificazione;
- d) che, comunque, i fatti contestati erano avvenuti in campo avverso ove le possibilità di vigilanza e di intervento sono minori.

La Commissione, letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentito il rappresentante della Soc. Verona osserva: che le refertazioni degli ufficiali di gara non si contraddicono e, comunque, normativamente prevale il rapporto dell'arbitro su quello degli altri ufficiali di gara in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Il direttore di gara ha precisato che i cori di scherno nei confronti di due calciatori di colore della Soc. Bologna da parte dei sostenitori veronesi, si erano estrinsecati soprattutto nel secondo tempo (quindi anche se in misura minore nel primo tempo) allorché entravano in possesso del pallone.

La condotta della tifoseria dell'incolpata, tenuta in occasione della gara integra gli estremi della violazione dell'art. 6 comma 3 del C.G.S., stante l'inequivoco significato discriminatorio dei cori.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare non suscettibile di riduzione, pur valutandosi che l'accaduto è avvenuto nello stadio di Bologna, atteso il protrarsi del comportamento offensivo e la contestata recidiva.

Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e di incamerare la tassa.

Reclamo della Soc. **TREVISO** avverso l'ammenda di L. 40.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Siena del 28/1/01 – C.U. n. 285 del 30/1/01).

Il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Treviso la sanzione dell'ammenda di lire 40.000.000 con diffida “ per avere suoi sostenitori, durante l'intero incontro, lanciato sul terreno di giuoco numerose monete, due delle quali colpivano, al 20° del secondo tempo, un Assistente ad una gamba con conseguente lieve dolore; per aver indirizzato contro il medesimo Assistente numerosi sputi, sia al termine del primo tempo che nel secondo tempo, raggiungendolo una volta ad un braccio”.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo la Soc. Treviso chiedendo in via principale la revoca del provvedimento del Giudice Sportivo ed in via subordinata una concreta riduzione della stessa e la revoca della diffida del campo sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) che alla prima giornata di ritorno il Giudice Sportivo aveva comminato una sanzione decisamente alta rispetto alla contenuta realtà calcistica trevigiana;
- b) che nel caso in esame non poteva essere applicata la recidiva specifica reiterata non essendosi gli episodi sanzionati verificatisi con frequenza tale da poter concretizzare una reiterazione della specifica recidiva: una sola volta era stato addebitato il lancio di sputi (in occasione della gara con la Sampdoria del 12/11/00) mentre nessuna condanna era stata inflitta in precedenza per lanci di monete;
- c) che aveva adottato tutte le misure idonee per evitare il verificarsi di episodi gravi in cui una persona potesse rimanere ferita ma risultava obiettivamente impossibile evitare, attesa anche le ridotte dimensioni dello stadio e degli spalti, che qualcosa potesse arrivare in campo.

La Commissione, letti gli atti ufficiali, il reclamo e sentito il rappresentante della Società, osserva: è fuor di dubbio che gli episodi di intemperanza posti in essere dai tifosi del Treviso, nel corso della gara del 28 gennaio 2001 con la Soc. Siena, siano stati correttamente ritenuti dal Giudice Sportivo suscettibili di sanzione: i lanci di monete in campo, due delle quali hanno colpito un Assistente, hanno posto in pericolo l'incolumità fisica delle persone presenti nel recinto di giuoco mentre gli sputi uno dei quali ha attinto lo stesso assistente ad un braccio hanno rivestito un carattere di particolare volgarità.

Le deduzioni difensive della reclamante appaiono destituite di fondamento sia perché l'art. 62 delle N.O.I.F. statuisce che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco, a nulla rilevando la struttura dell'impianto sportivo, sia perché sussiste non solo la recidiva relativa agli sputi indirizzati nei confronti degli ufficiali di gara ma anche quella relativa ai lanci di oggetti in campo dovendosi far rientrare in questi anche i petardi ed i fumogeni.

Ritiene tuttavia la Commissione che l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo in lire 40.000.000 con la diffida del campo appare, rispetto all'effettiva portata degli episodi e

della contestata recidiva, particolarmente afflittiva e ritiene, quindi, equa la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi delibera di accogliere per quanto di ragione il gravame di confermare l'ammenda di lire 40.000.000 e di revocare la diffida. Dispone la restituzione della tassa.

## **B) DEFERIMENTI**

### **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Soc. RAVENNA:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 delle N.O.I.F. (gara Ravenna-Ancona del 23/12/00).

Con provvedimento del 15 gennaio 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Ravenna per violazione dell'art. 6 comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F. per il comportamento non regolamentare tenuto dai suoi sostenitori prima della gara Ravenna-Ancona del 23/12/00.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti la Società deferita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il solo Vice Procuratore federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 con diffida.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento dei sostenitori della Società deferita, concretizzatosi "nel lancio di sassi, anche della grossezza di arance, tanto che un tifoso anconetano colpito al capo doveva ricorrere agli operatori di una autolettiga del 118 e, curato poteva tornare ad assistere alla gara", deve essere sanzionato.

L'art. 6 comma 3 del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62 n.2 delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche in campi diversi dal proprio"

Nel caso in questione la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata rappresenta una manifestazione non solo particolarmente e potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica ma concretamente lesiva visto che un tifoso anconetano doveva far ricorso alle cure dei sanitari.

In relazione alla portata dei fatti ed alla potenziale offensività degli oggetti scagliati (sassi anche della grandezza di arance) sanzione adeguata appare quella di cui al dispositivo anche in considerazione di precedenti giurisprudenziali degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Ravenna la sola ammenda di lire 25.000.000.

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 delle N.O.I.F. (gara Perugia-Bari del 16/12/00).

Con provvedimento del 15/1/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6 comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F., con riferimento al comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante lo svolgimento della gara Perugia-Bari del 16/12/00.

Sulla base della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara suindicata, veniva addebitato ai sostenitori della Società deferita l'esplosione di tre petardi che cadevano due presso la porta e uno tra l'assistente ed il portiere del Perugia; il lancio di una bottiglia in plastica semipiena che sfiorava il portiere del Bari; il lancio in campo di un bengala acceso.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione, l'incolpata ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale non contesta i fatti addebitati ma rileva in via principale di aver intrapreso ogni possibile iniziativa per impedire l'accaduto effettuando ogni possibile controllo ai cancelli d'ingresso ed in via secondaria la non particolare rilevanza, né per quantità né per qualità degli episodi rilevati ed in particolar modo quelli sub 1) e sub 2) della rubrica riguardando atti di festeggiamento ad inizio gara ed a fine del primo tempo e chiede l'applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il solo Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità della incolpata e la condanna della stessa alla sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000.

Rilevato che le argomentazioni difensive della Soc. Perugia non hanno portato elementi utili al fine dell'applicazione di una esimente o di una attenuante, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene sussistente la responsabilità della incolpata per la violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F.

Come è noto le Società devono rispondere per l'operato e la condotta dei propri tifosi e sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Nel caso in esame i lanci dei petardi, del bengala acceso e della bottiglia di plastica semipiena hanno messo in pericolo l'incolumità delle persone che sostavano nel recinto di giuoco e di quelle che partecipavano alla gara.

In relazione alla portata dei fatti e tenuto conto di tutte le altre circostanze sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Perugia la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000.

Soc. **TREVISO**: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 delle N.O.I.F.;

Soc. **TERNANA**: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 delle N.O.I.F. (gara Treviso-Ternana del 23/12/00).

Con atto del 15/1/01 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione le Società Treviso e Ternana per avere, i rispettivi sostenitori, nel corso della gara Treviso-Ternana del 23/12/00, quanto a quelli del Treviso effettuato il lancio di un razzo "raudo" sul terreno di giuoco seguito poi da lanci di fumogeni e da altro "raudo" e quanto a quelli della Ternana per avere lanciato in campo un bottiglietta piena d'acqua.

Contestati gli addebiti, le Società deferite facevano pervenire memorie difensive.

Il Treviso osserva che il lancio dei fumogeni attribuito ai propri sostenitori è in realtà stato effettuato dai sostenitori della Ternana. Quanto al lancio dei "raudi" essa fa presente di avere sempre predisposto ogni misura cautelare idonea ad evitare episodi come quello contestato e che deve tenersi conto della unicità del lancio e dell'assenza di recidiva.

Chiede, pertanto, il proscioglimento ed in subordine l'applicazione di sanzione proporzionata alla lievità dei fatti contestati.

La Soc. Ternana nella sua memoria fa presente di essere stata sanzionata dal Giudice Sportivo per lo stesso incontro a causa del comportamento dei propri sostenitori. Pur riconoscendo che l'episodio oggetto del deferimento è diverso da quelli sanzionati dal Giudice Sportivo la Società ritiene che il comportamento dei sostenitori per una stessa gara debba essere giudicato in modo unitario e che la sanzione più grave dovrebbe ricomprendere quella più leggera. Inoltre gli episodi in questione sarebbero legati dal vincolo della continuazione. Infine la Soc. Ternana mette in rilievo che il lancio è stato isolato e senza intenzione di colpire chicchessia.

Essa conclude per il proscioglimento ed in subordine chiede l'applicazione del principio della continuazione e comunque l'applicazione di una sanzione minima.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha dato atto che i lanci dei fumogeni non erano da attribuirsi ai sostenitori del Treviso ed ha concluso per la responsabilità delle deferite in ordine agli altri fatti contestati, chiedendo la sanzione dell'ammenda di lire 4.000.000 per la Soc. Treviso e di lire 500.000 per la Soc. Ternana. E' inoltre comparso il rappresentante della Soc. Treviso che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni della memoria difensiva.

La Commissione, visti gli atti e sentite le parti, preliminarmente prende atto che il Vice Procuratore Federale ha rinunciato nei confronti della Soc. Treviso alla contestazione relativa al lancio di fumogeni che in effetti vennero effettuati da sostenitori della Ternana e non del Treviso.

Per gli altri fatti addebitati non vi è contestazione da parte delle deferite, ma va precisato che i "raudi" lanciati furono due e non uno, come sostiene il Treviso e che il lancio dei sostenitori ternani riguarda una bottiglia piena d'acqua e non "una bottiglietta con qualche dito d'acqua", come afferma la Soc. Ternana.

Sia il lancio dei "raudi" che quello della bottiglia piena d'acqua costituiscono comportamenti che turbano l'ordine pubblico e sono potenzialmente lesivi per l'incolumità pubblica.

Essi sono dunque sanzionabili ai sensi dell'art.8 C.G.S., costituendo violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 della N.O.I.F.

Non possono essere accolte le considerazioni difensive di entrambe le deferite miranti ad un proscioglimento.

In particolare non può costituire esimente la circostanza dedotta dalla Soc. Treviso circa il suo costante impegno nel predisporre misure cautelari atte ad evitare episodi del genere di quello contestato.

Tale generico impegno, se pur apprezzabile, non costituisce elemento che, in forza delle norme dell'ordinamento sportivo, possa essere preso in considerazione per una decisione di proscioglimento. Neppure possono accettarsi le considerazioni della Ternana, secondo cui il fatto contestato dovrebbe considerarsi assorbito nella sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per il lancio di un fumogeno. Si tratta di episodi indiscutibilmente diversi e non legati da vincolo della continuazione.

In relazione alla entità degli episodi contestati si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

La Commissione, premesso quanto sopra, delibera di infliggere alla Soc. Treviso l'ammenda di lire 3.000.000 ed alla Soc. Ternana l'ammenda di lire 2.000.000.

Il Presidente: f.to Alfredo Mensitieri

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 26 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro